

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MOLINARI)

Roma, 20 gennaio 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima (COM(2015) 646)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta di direttiva stabilisce la sesta proroga del regime transitorio introdotto a partire dal 1993, secondo cui l'aliquota normale dell'IVA, negli Stati membri, non può essere inferiore al 15%;

rilevato che l'ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 2015 e che con la proposta in titolo, pubblicata il 14 dicembre 2015, è prevista la proroga a far data dal 1° gennaio 2016;

tenuto conto che nel corso del 2016, in linea con la comunicazione sul futuro dell'IVA del 2011, la Commissione pubblicherà un piano d'azione per un regime definitivo dell'IVA semplice, efficace e a prova di frode, adattato al mercato unico, caratterizzato dal principio dell'imposizione nel Paese di destinazione. In tale contesto, saranno anche affrontati il tema della possibilità di concedere agli Stati membri una maggiore autonomia nella fissazione delle aliquote IVA, nonché le procedure per trattare le deroghe temporanee che consentono esenzioni, aliquote zero e aliquote superridotte, che dovranno essere riesaminate dopo l'introduzione del regime definitivo dell'IVA;

condivisa l'opportunità che, in attesa delle decisioni sulla forma finale del regime definitivo, sia mantenuto il principio di un'aliquota normale minima di IVA del 15% prorogando le proroga delle norme vigenti per altri due anni, fino al 31 dicembre 2017, al fine di assicurare certezza del diritto alle parti interessate e consentire una più ampia discussione sulle aliquote IVA in relazione all'imminente piano d'azione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni di concorrenza;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto la normativa sull'IVA è oggetto di armonizzazione a livello europeo e pertanto gli Stati membri non possono

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

discostarsi da tali disposizioni che possono essere modificate o prorogate solo mediante un atto dell'Unione europea;

la proposta è, inoltre, conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a mantenere vigente la situazione attuale di un'aliquota normale minima del 15% e non implica costi finanziari per l'UE né nuovi oneri finanziari per le imprese o i consumatori.

Francesco Molinari